

## **TI\_GERICHTE 16.2000.71 vom 26. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.71)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.71 du 26 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.71 del 26 settembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000  
16.2000.71

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00071 Lugano 26 settembre 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 2000 presentato da \_\_\_\_\_ (patr. dall'avv. \_\_\_\_\_) contro la sentenza 13 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 dicembre 1998 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5'000.- di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 27 maggio 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 27 maggio 1998 il segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, in accoglimento dell'istanza il 16 marzo 1998 dall'avv. \_\_\_\_\_, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'ing. \_\_\_\_\_ al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 5'000.-; che l'importo rivendicato dal precedente corrisponde alla quota che l'escusso si era impegnato a versargli a titolo di onorario per la consulenza prestata ai fratelli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nell'ambito della liquidazione delle rispettive interessenze all'eredità relitta dai loro defunti genitori; che il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 dell'ing. \_\_\_\_\_ è stato respinto con sentenza 9 novembre 1998; che con istanza 2 dicembre 1998 l'ing. \_\_\_\_\_ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5'000.- sostenendo di aver estinto il proprio debito; che con sentenza 13 giugno 2000 il segretario assessore, preso atto dell'opposizione dell'avv. \_\_\_\_\_ e ritenuta non comprovata la tesi dell'istante circa l'avvenuta estinzione del debito, ha respinto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame l'ing. \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC; che con osservazioni 28 luglio 2000 la controparte conclude per la reiezione del gravame; che secondo l'art. 97 n. 5 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali l'ammissibilità di ogni singolo atto; che il rispetto del termine per presentare un'azione, in particolare prescritto dal diritto federale, è un presupposto processuale che dev'essere esaminato d'ufficio, in ogni stadio della causa, ovvero anche nella sede ricorsuale ( Cocchi / Trezzini , CPC-TI, art. 97, m. 10); che giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF il debitore può, entro venti

giorni dal rigetto dell'opposizione, chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo d'esecuzione dichiari l'inesistenza del debito; che per consolidata dottrina e giurisprudenza, questo termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento inizia a decorrere dal passaggio in giudicato formale della sentenza di rigetto dell'opposizione ( Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 68 ad art. 83 LEF; Ammon , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. ed., 1997, § 19, n. 98, pag. 135; D. Staehelin , in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 22 ad art. 83 LEF); che per le sentenze di rigetto in procedura inappellabile, contro le quali è dato unicamente il rimedio straordinario del ricorso per cassazione (art. 17 LALEF) che non ne sospende l'esecuzione (art. 330 CPC), il termine di 20 giorni inizia a decorrere già con l'intimazione della sentenza di rigetto ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, ad art. 97, m. 11; D. Staehelin , op.cit., n. 23 ad art. 83 LEF; Ammon , op.cit., § 19, n. 99, pag. 135); che in concreto –siccome il ricorso 8 giugno 1998 non ha comportato effetto sospensivo della sentenza allora impugnata poiché il ricorrente non ne aveva fatta richiesta (cfr. inc. 16.98.81 di questa Camera)– il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento del debito ha iniziato a decorrere dalla notifica della sentenza 27 maggio 1998; che pertanto l'istanza 2 dicembre 1998, intesa al disconoscimento del debito, risulta ampiamente tardiva, ciò che avrebbe dovuto comportare la sua reiezione in ordine ( Cocchi / Trezzini , op. cit., ibidem, m. 10); che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto; che le tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto conto –nel calcolo dell'indennità alla parte resistente– che essa ha agito in re propria; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 luglio 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.– per questa sede. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.